

Abstract. *Nei contratti sottoposti alla disciplina del c.d. Codice del Consumo la clausola che prevede quale sede del foro competente per il caso di controversie tra le parti una località diversa dalla residenza o domicilio elettivo del consumatore deve essere, a pena di nullità in quanto vessatoria, oggetto di trattativa individuale; a tal fine, non può considerarsi sufficiente quale prova di detta trattativa la «prassi» di dare lettura al consumatore delle clausole da sottoscrivere, anche nel caso in cui sia apposta una doppia firma in calce alle stesse.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia – II sezione civile - in persona della d.ssa O.P., ha pronunciato ha pronunciato in data 13/5/15 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...) R.G.A.C.

TRA

B.A. e B.U.A., rappresentati e difesi dall'avv. F.V. del foro di (...) ed elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. M.D.C. sito in (...), come da procura a margine dell'atto di opposizione

OPPONENTI

E

U. Banca S.p.a. (già U. Banca S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L.T. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in (...), come da procura in calce alla copia passiva dell'atto di opposizione

OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato B.A. e B.U.A. spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...) con cui questo Tribunale aveva intimato loro il pagamento della somma di Euro 568.673,58 in favore della U. Banca S.p.a.. Gli oppositori eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia poiché nella specie, in applicazione del codice del consumo, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere azionato presso il Tribunale di Orvieto quale luogo di residenza di essi oppositori. Nel merito questi ultimi deducevano poi la non debenza delle ingenti somme richieste evidenziando come le consistenti perdite subite nell'ambito delle compravendite di titoli da essi poste in essere fossero state determinate dalla negligenza con cui la U. Banca aveva espletato il mandato ricevuto in relazione a detti investimenti e lamentando l'illegittimità del recesso dal contratto di conto corrente e di affidamento esercitato improvvisamente dalla Banca. Concludevano pertanto gli oppositori chiedendo preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore di quello di Orvieto e, nel merito, revocarsi il monitorio opposto con condanna della U. Banca al risarcimento dei danni da essi subiti; il tutto con vittoria delle spese processuali.

Si costituiva la U. Banca contestando l'eccezione di incompetenza sollevata *ex adverso* sul rilievo per cui nella specie la clausola derogativa della competenza era stata consapevolmente introdotta nel contratto dagli oppositori che avevano anche apposto la doppia firma in calce alla stessa. Nel

merito la Banca declinava ogni sua responsabilità per le perdite subite dal B.A. e dalla B.U.A., rientranti nella normale alea insita in ogni tipo di investimento, e deducendo di aver sempre correttamente gestito il rapporto. La Banca concludeva pertanto chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese.

In sede istruttoria venivano espletati gli interPELLI degli opposenti, assunte prove testimoniali e depositati documenti; infine il Giudice, all'udienza del 23/9/2014, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente è fondata. Va premesso che occorre pertanto, nella specie, procedere alla decisione in forma di sentenza: benché infatti l'art. 279, comma 1, c.p.c. preveda che il giudice pronuncia ordinanza quando decide in punto di competenza, deve osservarsi che la dichiarazione di incompetenza, all'esito della relativa opposizione, del Giudice che ha pronunciato un decreto ingiuntivo implica anche la declaratoria di nullità di tale decreto, che è decisione non più limitata alla sola questione di competenza (si veda sul punto l'ordinanza in data 21/8/12, n. 14594, della sez. VI della Corte di Cassazione laddove è stato puntualizzato che "In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46, l. 18 giugno 2009, n. 69").

Venendo ora al merito della questione di competenza si osserva che risulta nella specie applicabile il c.d. codice del consumo (d.lg. n. 206/05) a nulla rilevando in contrario la circostanza, evidenziata dalla U. Banca, che il B.A. all'epoca dei fatti svolgeva attività di promotore finanziario anche per conto di U. Banca e che pertanto, avendo anche venduto prodotti finanziari analoghi a quelli per cui è causa, ben conosceva le clausole dei relativi contratti. Si osserva infatti al riguardo (al di là della contestazione del B.A. in merito alle deduzioni di controparte secondo cui egli era all'epoca un promotore finanziario della U. Banca) che in ogni caso ai fini dell'applicabilità del codice del consumo occorre avere riguardo alle causali sottese alla stipula dei contratti: in altri termini il B.A. aveva stipulato i contratti di conto corrente e di affidamento nonché i mandati all'incasso per cui è causa solo a fini di risparmio e di investimento personale sicché, tale essendo la causa dei predetti contratti, lo stesso aveva in tale sede agito semplicemente come consumatore. Così come certamente aveva agito semplicemente come consumatore – non risultando alcun rapporto tra i contratti in questione e sue eventuali attività imprenditoriali o professionali – la B.U.A.

Orbene l'art. 33, comma 2, lett. U), cod. cons. (d. lg. n. 206/05) prevede che debba ritenersi vessatoria la clausola inserita in un contratto ove è parte un consumatore che preveda "come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore" ed il successivo art. 36 precisa che "Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto". Il tenore delle citate disposizioni non lascia dubbi circa il carattere esclusivo della competenza territoriale ivi prevista in favore del consumatore.

È pur vero, poi, che il citato art. 34 prevede anche al comma 4 che "Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale" ma deve rilevarsi che l'onere della prova in ordine alla circostanza che l'adozione di una determinata clausola sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore in questione e che quindi la sua inserzione nel contratto sia stata da quest'ultimo liberamente decisa (eventualmente, magari, perché compensativa di altro vantaggio stabilito in suo favore o per altri motivi) è posto a carico della controparte: nella specie, tuttavia, la U. Banca nulla ha dimostrato in merito dal momento che i testimoni chiamati a

deporre sul punto (i dipendenti della U. Banca P.L. e B.C.) hanno precisato di non poter ricordare, a distanza di anni, quella specifica trattativa limitandosi a riferire solo che v'era, in genere, la prassi di dare lettura ai clienti delle clausole da firmare. L'indicazione di una generica "prassi" però non può certo equivalere alla prova della trattativa nel caso in esame, tanto più che entrambi gli opposenti, in sede di interpello, hanno negato che fossero state lette loro, all'atto della stipula dei contratti, le clausole in essi contenute, precisando di ricordare bene che erano solo stati invitati ad apporre la loro sottoscrizione dove "c'erano le crocette" (cfr. interpello della B.U.A.); affermazione, del resto, quanto mai verosimile posto che queste sono in effetti le modalità più comunemente utilizzate dalle banche all'atto della firma dei contratti con la clientela.

Ne consegue la nullità delle clausole dei contratti in atti conclusi tra le odierne parti in causa laddove era stato previsto che, per le eventuali controversie, sarebbe stata competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede la filiale presso cui era radicato il rapporto garantito o la sua sede centrale: ed era stato proprio in applicazione di tali clausole nulle che la Banca aveva azionato il proprio credito in sede monitoria innanzi a questo Tribunale.

Gli opposenti risultano (pacificamente) residenti in Orvieto sicché, essendo oggi (a seguito degli interventi di modifica delle precedenti circoscrizioni giudiziarie) il Comune di Orvieto ricompreso nel circondario del Tribunale di Terni, dovrà dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello ternano, con conseguente nullità del monitorio opposto.

Stante la qualità delle parti in causa e tenuto conto che la U. Banca si è sempre opposta all'eccezione di incompetenza giustamente sollevata dagli opposenti, la stessa dovrà rifondere le spese processuali sin qui sostenute da questi ultimi.

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Perugia in ordine al presente giudizio risultando competente il Tribunale di Terni;
- dichiara pertanto la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la U. Banca s.p.a. alla rifusione delle spese processuali sostenute da B.A. e B.U.A. che si liquidano in Euro 573,00 per spese ed Euro 10.000,00 per compenso professionale oltre I.V.A., C.A.P. e borsuali forfetari come per legge;
- letto l'art. 50 c.p.c. fissa il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Terni;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Perugia, 13/5/2015

Il Giudice